SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 191**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1990, n. 238.

Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I benefici di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, avranno le seguenti decorrenze:

a) agli effetti giuridici dal 1° luglio 1972, così come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, o, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;

b) agli effetti economici dalla data di entrata in vigore rispettivamente della legge 7 agosto 1985, n. 427, e della legge 17 dicembre 1986, n. 890.

2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè quelle di concetto, tecniche e amministrative.

3. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo secondo l'ordine conseguito nelle relative graduatorie, dopo l'ultimo degli impiegati delle carriere direttive o del ruolo ad esaurimento, pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed aventi uguale anzianità di servizio.

4. Gli impiegati della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali del Tesoro in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dall'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, che siano transitati, quali vincitori di concorso, nei ruoli della carriera direttiva del Ministero del tesoro, possono chiedere con istanza da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alle norme sopra citate.

5. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva pur rimanendo in servizio nel settore dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.115,144 milioni per l'anno 1990, ed in lire 931,707 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede per il triennio 1990-1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando per l'anno 1990 parte dell'accantonamento «Partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est» e per gli anni 1991 e 1992, parte dell'accantonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge n. 427/1985 (Riordinamento della Ragioneria generalo dello Stato), è il seguente:

«6. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 890/1986 (Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro), è il seguente:

«Art. 3. *(Estensione di benefici normativi ed economici)*. — 1. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale».

— Il D.P.R. n. 319/1972 reca: «Riordinamento delle ex carriere speciali».

— La citata legge n. 427/1985 è entrata in vigore il 5 settembre 1985.

— La citata legge n. 890/1986 è entrata in vigore l'8 gennaio 1987.

— Il testo dell'art. 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. numero 3/1957 è il seguente:

«Art. 172 *(Attribuzioni)*. — Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1343):

Presentato dal sen. PIZZOL ed altri il 5 ottobre 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 17 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 1°, 2 febbraio 1989; 2 marzo 1989.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 14 marzo 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 5 aprile 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3838):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, l'11 maggio 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione il 16 novembre 1989, 8 febbraio 1990, 14 marzo 1990 e approvato, con modificazioni, il 28 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1343-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 5 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 18 aprile 1990 e approvato, con modificazioni, il 20 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 3838-*B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 10 luglio 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XI commissione l'11, 18 luglio 1990 e approvato il 19 luglio 1990.

90G0286

LEGGE 7 agosto 1990, n. 239.

Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.

2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno di età; ha effetto dall'anno accademico successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non può essere revocata.

3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sempre che essi non abbiano già raggiunto il sessantanovesimo anno di età. Qualora si sia già provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione del medesimo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento, il consiglio di facoltà provvede a norma dell'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Art. 2.

1. I professori universitari associati, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.

2. I professori associati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, sono

riammessi, a domanda, in servizio e contestualmente collocati fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che essi non raggiungano il settantesimo anno di età entro l'anno accademico in corso. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dai concorsi per l'accesso alla prima fascia già adottati, se motivati dal raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età del professore associato candidato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 1.400 milioni per l'anno 1990, in lire 10.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 10.400 milioni per l'anno 1992 si provvede: per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica»; per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche» per lire 3.700 milioni per il 1991 e per lire 10.400 milioni per il 1992 e dell'accantonamento «Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica» per lire 6.300 milioni per il 1991, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è il seguente:

«Art. 19 (*Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo*). — I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.

Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia diversamente disposto.

La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore.

Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito».

— Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 382/1980 è il seguente:

«Art. 9 (*Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità*). — Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche previste nei successivi commi.

In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.

Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.

In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non può essere inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art. 10.

I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.

In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono, per i posti di ruolo i cui

titolari siano indisponibili, conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materie che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata a titolo gratuito».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 24, primo comma, del citato D.P.R. n. 382/1980, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 705/1985 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è il seguente:

«Art. 24 *(Collocamento a riposo)*. — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3271):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 19 ottobre 1988.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, l'11 novembre 1988, con pareri delle commissioni VII e XI.

Esaminato dalla I commissione il 21 dicembre 1988, 2 febbraio 1989 e approvato il 16 febbraio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1610):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 23 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 27 settembre 1989, 23 novembre 1989, 13 dicembre 1989, 1° marzo 1990 e approvato, con modificazioni, il 10 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 3271-*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 26 luglio 1990, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla I commissione il 31 luglio 1990 e approvato il 1° agosto 1990.

90G0292

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 ottobre 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del 150° anniversario dell'inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1989, fra l'altro, di francobolli celebrativi del 150° anniversario della inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1783 del 10 ottobre 1989;

Decreta:

Sono ammessi, nell'anno 1989, due francobolli celebrativi del 150° anniversario della inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici, ciascuno nel valore di L. 550.

Detti francobolli sono stampati in calcografia ed offset su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; colore: policromia ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset; foglio: trentadue esemplari (sedici dittici).

Le vignette sono composte a dittico e ciascuna riproduce un particolare di un dipinto raffigurante l'inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici (S. Fergola-Napoli Museo di S. Martino). Sui due francobolli figurano la legenda «150° ANNIVERSARIO FERROVIA NAPOLI-PORTICI», la scritta «ITALIA» ed il valore «550».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1990
Registro n. 25 Poste, foglio n. 302

90A3494

DECRETO 2 gennaio 1990.

Autorizzazione all'emissione nell'anno 1990 di francobolli ordinari appartenenti a varie serie tematiche.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dal 1980, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folklore italiano», denominazione modificata in «Il folclore italiano» con decreto ministeriale 28 maggio 1986;

Visto il già citato decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata, fra l'altro, autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1988, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica le «Scuole d'Italia»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1990, altri francobolli appartenenti alle suddette serie;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1789 del 5 dicembre 1989;

Decreta:

È autorizzata l'emissione, nel 1990, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il folclore italiano», «Lo sport italiano», «Scuole d'Italia».

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche delle suddette carte postali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1990
Registro n. 26 Poste, foglio n. 81

90A3495

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 maggio 1990.

Modificazioni al decreto 12 maggio 1987, concernente norme relative al funzionamento e alle procedure della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 12 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1987, con il quale, in applicazione dell'art. 12 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono state emanate disposizioni relative al funzionamento e alle procedure della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, con il quale sono state disposte nuove norme in materia di accertamento dell'invalidità civile e si è stabilito che le domande intese ad ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, sono esaminate dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra che all'uopo assumono la denominazione di «commissioni mediche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile — e dalla commissione medica superiore — che all'uopo assume la denominazione di «commissione medica superiore e d'invalidità civile»;

Considerato che, in applicazione dell'art. 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della circolare 14 ottobre 1988, n. 23900 del Ministro per la funzione pubblica (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1988) il personale delle amministrazioni dello Stato interessate viene cumulativamente inquadrato nei vari profili professionali e nelle relative qualifiche funzionali previste dalla legge;

Ritenuto che, a fini dichiarativi, occorre precisare che le commissioni mediche periferiche di guerra e la commissione medica superiore hanno assunto, per effetto dell'art. 3 del decreto-legge n. 173 convertito, con

modificazione, nella legge 26 luglio 1988, n. 291, la nuova denominazione, rispettivamente, di «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile» e di «commissione medica superiore e d'invalidità civile» e che occorre tenere conto dei nuovi inquadramenti del personale ministeriale al fine di precisare la qualifica funzionale massima di cui deve essere in possesso il funzionario da preporsi alla segreteria delle commissioni mediche suddette;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazione, nella legge 26 luglio 1988, n. 291, le denominazioni commissioni mediche periferiche di guerra e commissione medica superiore contenute nel decreto ministeriale 12 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1987, devono leggersi, rispettivamente, «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile» e «commissione medica superiore d'invalidità civile».

Art. 2.

1. All'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 12 maggio 1987, la dizione ivi contenuta di qualifica non superiore all'ottava è sostituita con la dizione «qualifica non superiore alla nona».

2. All'art. 5, comma 5, del suddetto decreto ministeriale 12 maggio 1987, la dizione ivi contenuta di qualifica non superiore alla settima è sostituita con la dizione «qualifica non superiore all'ottava».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 656/1986 è il seguente:

«Art. 12. — 1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

"Il personale della segreteria della commissione medica superiore è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore all'ottava.

Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggior coordinamento e snellimento della loro attività"».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 291/1988 è il seguente:

«Art. 3 *(Norme per il riconoscimento dell'invalidità civile)*. — 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra — che assumono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» — di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore», oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti».

— Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980 è il seguente:

«Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 12 maggio 1987 è il seguente:

«2. Sovraintende alla segreteria un funzionario dei servizi amministrativi di qualifica non superiore all'ottava designato dal direttore generale».

— Il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 12 maggio 1987 è il seguente:

«5. Sovraintende alla segreteria delle commissioni mediche periferiche un funzionario dei servizi amministrativi di qualifica non superiore alla settima, designato dal direttore generale».

— Il testo vigente dell'art. 5, commi 2 e 5, del decreto ministeriale 12 maggio 1987, così come modificati dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5, comma 2. — Sovraintende alla segreteria un funzionario dei servizi amministrativi di qualifica non superiore alla nona, designato dal direttore generale».

«Art. 5, comma 5. — Sovraintende alla segreteria delle commissioni mediche un funzionario dei servizi amministrativi di qualifica non superiore all'ottava, designato dal direttore generale».

90A3571

DECRETO 9 agosto 1990.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1984 (settennali), 1° settembre 1984 (settennali), 18 marzo 1986 (quinquennali), 1° marzo 1988 (quinquennali), 1° settembre 1988 (quinquennali), 1° marzo 1989 (quinquennali), 15 marzo 1989 (quinquennali), 1° settembre 1989 (quinquennali) e 1° marzo 1990 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1990 e scadenza nel mese di marzo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 206829/66-AU-60 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 212271/66-AU-71 del 21 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 621974/66-AU-106 del 12 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 marzo 1986, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 250901/66-AU-154 del 27 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

n. 253653/66-AU-167 del 25 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 570252/66-AU-180 del 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570324/66-AU-181 del 10 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570971/66-AU-194 del 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192224/66-AU-210 del 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1990, sottoscritti per l'importo di lire 14.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1990 e scadenza nel mese di marzo 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 206829 del 18 febbraio 1984, n. 212271 del 21 agosto 1984, n. 621974 del 12 marzo 1986, n. 250901 del 27 febbraio 1988, n. 253653 del 25 agosto 1988, n. 570252 del 22 febbraio 1989, n. 570324 del 10 febbraio 1989, n. 570971 del 23 agosto 1989 e n. 192224 del 21 febbraio 1990, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1991, è determinato nella misura:

del 5,60% per i CCT settennali 1° marzo 1984 - codice ABI 12805, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 14;

del 5,45% per i CCT settennali 1° settembre 1984 - codice ABI 12815, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 13;

del 5,30% per i CCT quinquennali 18 marzo 1986 - codice ABI 12855, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 10;

del 6,05% per i CCT quinquennali 1° marzo 1988 - codice ABI 13013, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 6;

del 6,25% per i CCT quinquennali 1° settembre 1988 - codice ABI 13023, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,25% per i CCT quinquennali 1° marzo 1989 - codice ABI 13034, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 4;

del 6,25% per i CCT quinquennali 15 marzo 1989 - codice ABI 13035, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 4;

del 6,25% per i CCT quinquennali 1° settembre 1989 - codice ABI 13052, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,25% per i CCT quinquennali 1° marzo 1990 - codice ABI 13074, emessi per lire 14.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.798.677.500.000, così ripartite:

L. 476.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1984;

L. 463.250.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1984;

L. 53.000.000.000 per i CCT quinquennali 18 marzo 1986;

L. 181.492.500.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1988;

L. 218.741.250.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1988;

L. 93.746.250.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1989;

L. 93.746.250.000 per i CCT quinquennali 15 marzo 1989;

L. 312.487.500.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1989;

L. 906.213.750.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1990,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

90A3593

DECRETO 9 agosto 1990.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1985 (decennali), 1° settembre 1986 (decennali), 18 settembre 1986 (settennali) e 1° settembre 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1990 e scadenza nel mese di settembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 317112/66-AU-90 del 20 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 624745/66-AU-118 del 25 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 624876/66-AU-119 dell'11 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 settembre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 1.498.895.000.000;

n. 428379/66-AU-142 del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 20 agosto 1985, del 25 agosto 1986 e del 28 agosto 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 settembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1990 e scadenza nel mese di settembre 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 317112 del 20 agosto 1985, n. 624745 del 25 agosto 1986 e n. 428379 del 28 agosto 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624876 dell'11 settembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1991, è determinato nella misura:

del 10,95% per i CCT decennali 1° settembre 1985 - codice ABI 12836, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 6;

del 10,95% per i CCT decennali 1° settembre 1986 - codice ABI 12867, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 5;

del 10,75% per i CCT settennali 18° settembre 1986 - codice ABI 12868, circolanti per lire 1.498.895.000.000, cedola n. 5;

del 12,60% per i CCT decennali 1° settembre 1987 - codice ABI 12898, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.008.381.765.000, così ripartite:

L. 657.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1985;

L. 876.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1986;

L. 160.381.765.000 per i CCT decennali 18 settembre 1986;

L. 315.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

90A3594

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 156

Corso dei cambi del 10 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1171,150	1171,150	1171,400	1171,150	1171,150	1171,150	1171 —	1171,150	1171,150	1171,400
E.C.U.	1522,900	1522,900	1522 —	1522,900	1522,900	1522,900	1522,980	1522,900	1522,900	1522,900
Marco tedesco	733,500	733,500	733,250	733,500	733,500	733,500	733,500	733,500	733,500	733,500
Franco francese	218,530	218,530	218,700	218,530	218,530	218,530	218,530	218,530	218,530	218,530
Lira sterlina	2187,250	2187,250	2191 —	2187,250	2187,250	2187,250	2187,200	2187,250	2187,250	2187,250
Fiorino olandese	651,050	651,050	651 —	651,050	651,050	651,050	651,030	651,050	651,050	651,050
Franco belga	35,621	35,621	35,640	35,621	35,621	35,720	35,632	35,621	35,621	35,621
Peseta spagnola	11,953	11,953	11,970	11,953	11,953	11,950	11,954	11,953	11,953	11,953
Corona danese	192,290	192,290	192 —	192,290	192,290	192,290	192,290	192,290	192,290	192 —
Lira irlandese	1968,750	1968,750	1968 —	1968,750	1968,750	1968,750	1969 —	1968,750	1968,750	—
Dracma greca	7,466	7,466	7,450	7,466	7,466	—	7,462	7,466	7,466	—
Escudo portoghese	8,333	8,333	8,340	8,333	8,333	8,330	8,332	8,333	8,333	8,333
Dollaro canadese	1020,400	1020,400	1022 —	1020,400	1020,400	1020,400	1020,400	1020,400	1020,400	1020,400
Yen giapponese	7,811	7,811	7,810	7,811	7,811	7,810	7,813	7,811	7,811	7,811
Franco svizzero	870,980	870,980	870,500	870,980	870,980	870,980	871,100	870,980	870,980	870,980
Scellino austriaco	104,260	104,260	104,500	104,260	104,260	104,260	104,250	104,260	104,260	104,260
Corona norvegese	190,090	190,090	190 —	190,090	190,090	190,090	190 —	190,090	190,090	190,090
Corona svedese	200,460	200,460	200,460	200,460	200,460	200,460	200,450	200,460	200,460	200,460
Marco finlandese	311,920	311,920	311,940	311,920	311,920	311,940	312,150	311,920	311,920	—
Dollaro australiano	934 —	934 —	934 —	934 —	934 —	934 —	933,500	934 —	934 —	934 —

Media dei titoli del 10 agosto 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,450
» 10% » » 1977-92	101,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,150
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,250
» » » 22- 6-1987/91	95,225
» » » 18- 3-1987/94	80,900
» » » 21- 4-1987/94	79,900
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,075
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,050
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,500
» » » Ind. 16- 8-1985/90	99,975
» » » » 18- 9-1985/90	100 —
» » » » 18-10-1985/90	100,200
» » » » 1-11-1983/90	100,450
» » » » 18-11-1985/90	100,475
» » » » 1-12-1983/90	100,775
» » » » 18-12-1985/90	100,525
» » » » 1- 1-1984/91	100,825
» » » » 17- 1-1986/91	100,350
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100,400
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100,125
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,145
» » » » 1- 6-1984/91	100,925

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 7-1984/91	100,825
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,725
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,550
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,875
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,850
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,925
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,500
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,400
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,500
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,425
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,675
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,075
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,875
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,650
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,600
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,425
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,775
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,025
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,800
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,975
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,850
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,100
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,800
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,375
»	»	»	»	1-10-1988/93	100 —
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,700
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,975
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,650
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,475
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,600
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,400
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,475
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,650
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,350
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,725
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,425
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,625
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,850
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,175
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,075
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,050
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,725
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,125
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,400
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,975
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,625
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,600
»	»	»	»	1- 6-1986/96	97,750
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,100
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,300
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,650
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,050
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,825
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,250
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,325
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,175
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,100
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,100
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,125
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,200
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,425
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,500

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,700
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,775
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,775
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,625
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,975
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,825
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,625
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,800
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,075
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,425
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,900
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,025
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	96,925
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,075
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,750
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,025
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,175
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,400
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,400
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,050
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	96,700
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,300
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,425
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	97,150
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,950
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	97,950
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,025
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,950
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,500
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,600
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,975
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,375
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,375

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,975
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,775
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,275
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,175
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,750
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,125
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,200
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,075
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,625
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,900
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,150
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,050
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,275
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,750
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,500
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,850
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,300
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,025
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,700
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,175
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,725
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	98,275
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M10080

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Sicilia, Calabria e Basilicata.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 90/00042 del 13 luglio 1990

REGIONE SICILIA

Per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni:

Regione Sicilia:

siccità annata agraria 1989-90 nell'intero territorio regionale.

Decreto ministeriale n. 90/00044 del 13 luglio 1990

REGIONE CALABRIA

Per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni:

Catanzaro:

siccità dal 1° novembre 1989 al 31 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Andali, Belcastro, Belvedere di Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cerva, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cropani, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Marcedusa, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino;

Cosenza:

siccità dal 1° dicembre 1989 al 21 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Calopezzati, Caloveto, Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Curone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Villapiana;

Reggio Calabria:

siccità dal 1° settembre 1989 al 24 giugno 1990 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale n. 90/00047 del luglio 1990

REGIONE BASILICATA

Per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni:

Matera:

siccità dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 nell'intero territorio provinciale;

Potenza:

siccità dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Acerenza, Genzano di Lucania, Missanello, Oppido Lucano, Roccanova, Sant'Arcangelo, Senise, Tolve.

Le regioni Sicilia, Calabria e Basilicata ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

90A3508

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Toscana, Abruzzo, Emilia-Romagna e Liguria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 90/00046 del 27 luglio 1990

REGIONE TOSCANA

Per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali:

Livorno:

venti impetuosi dal 27 febbraio 1990 al 28 febbraio 1990 nell'intero territorio provinciale;

Pisa:

venti impetuosi dal 26 febbraio 1990 al 27 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Casciana Terme, Castellina Marittima, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Montecatini Val di Cecina, Peccioli, Pisa, San Giuliano Terme, Terricciola, Vecchiano, Volterra.

Decreto ministeriale n. 90/00040 del 27 luglio 1990

REGIONE ABRUZZO

Per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali:

Chieti:

venti impetuosi del 27 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Casoli, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Gessopalena, Giuliano Teatino, Ortona, Tollo;

Pescara:

venti impetuosi del 27 febbraio 1990, del 28 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Alanno, Bolognano, Brittoli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Civitaquana, Civitella Casanova, Cugnoli, Farindola, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Pietranico, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Cite, Tocco da Casauria, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera;

Teramo:

venti impetuosi del 27 febbraio 1990, del 28 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Crognaleto, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto.

Decreto ministeriale n. 90/00036 del 27 luglio 1990

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali:

Forlì:

venti impetuosi dal 15 febbraio 1990 al 28 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Montiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.

Decreto ministeriale n. 90/00045 del 27 luglio 1990

REGIONE LIGURIA

Per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali:

Imperia:

venti impetuosi del 27 febbraio 1990 nel territorio dei comuni di Bordighera, Camporosso, Ospedaletti, San Biagio della Cima, San Remo, Soldano, Vallecrosia, Ventimiglia.

Le regioni Toscana, Abruzzo, Emilia-Romagna e Liguria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

90A3509

Autorizzazione alla «Lega italiana protezione uccelli» in Parma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1990, registro n. 10, foglio n. 240, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la «Lega italiana protezione uccelli - LIPU», con sede in Parma, vicolo San Tiburzio n. 5, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comm. Giulio Nidoli per sé e quale procuratore dei signori Giorgio Nidoli e Augusto Nidoli a proprio favore per il perseguimento dei fini istituzionali e costituita da un appezzamento di terreno incolto produttivo sito in comune di Inarzo (Varese) di ettari 74, al prezzo di L. 14.800.000.

90A3564

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSÓ
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 9 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000